

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spagna) il 31 dicembre 2019 — Servicio Aragones de la Salud / LB

(Causa C-942/19)

(2020/C 103/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Servicio Aragones de la Salud

Resistente: LB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che il diritto, derivante dall'ottenimento di un impiego nel settore pubblico, al riconoscimento di una determinata posizione amministrativa in relazione all'impiego, anch'esso nel settore pubblico, che si è occupato fino a quel momento costituisce una condizione d'impiego, in relazione alla quale non può essere operato un trattamento diverso tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
- 2) Se la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per ragioni oggettive è giustificata anche dal fine di evitare gravi disfunzioni e danni connessi all'instabilità dell'organico in un settore molto sensibile come quello sanitario, nell'ambito del diritto costituzionale alla tutela della salute, di modo che può fungere da base al rifiuto di concedere una specifica posizione amministrativa di aspettativa a coloro che ottengano un impiego a tempo determinato, e non invece a coloro che ottengano un impiego a tempo indeterminato.
- 3) Se la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE osti a una norma come quella di cui all'articolo 15 del Real Decreto 365/1995 (regio decreto n. 365/1995), che esclude i ruoli di funzionario ad interim o di personale a contratto a tempo determinato dalle posizioni per le quali può essere concessa l'aspettativa per la prestazione di servizi nel settore pubblico, mentre tale posizione amministrativa deve essere riconosciuta a coloro che coprono un impiego a tempo indeterminato nel settore pubblico, ed è più vantaggiosa per il dipendente pubblico rispetto ad altre posizioni amministrative alternative che lo stesso dovrebbe chiedere al fine di coprire un nuovo posto di lavoro per il quale sia stato nominato.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Ljubljani (Slovenia) il 20 gennaio 2020 — ALPINE BAU GMBH, Salzburg — Filiale di Celje — in stato di fallimento

(Causa C-25/20)

(2020/C 103/20)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Ljubljani

Parti

Debitore insolvente: ALPINE BAU GMBH, Salzburg — Filiale di Celje — in stato di fallimento

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che all'insinuazione di crediti in una procedura secondaria da parte del curatore della procedura principale di insolvenza si applicano le disposizioni relative ai termini di insinuazione di crediti dei creditori e alle conseguenze dell'insinuazione tardiva in base alla legge dello Stato nel quale si svolge la procedura secondaria.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 24 gennaio 2020 —
Syyttäjä / A**

(Causa C-35/20)

(2020/C 103/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Requirente: Syyttäjä

Imputato: A

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE ⁽¹⁾, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 ⁽²⁾ (codice delle frontiere Schengen) o il diritto di un cittadino dell'Unione di circolare liberamente nel territorio dell'Unione, osti all'applicazione di una disposizione nazionale che impone a una persona (cittadino dell'Unione oppure no) di munirsi, a pena di sanzioni, di passaporto o altro documento di viaggio validi, quando viaggia da uno Stato membro ad un altro a bordo di un'imbarcazione da diporto per acque internazionali, senza attraversare il territorio di uno Stato terzo.
- 2) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice delle frontiere Schengen) o il diritto di un cittadino dell'Unione di circolare liberamente nel territorio dell'Unione, osti all'applicazione di una disposizione nazionale che impone a una persona (cittadino dell'Unione oppure no) di munirsi, a pena di sanzioni, di passaporto o altro documento di viaggio validi, quando giunge in tale Stato membro da un altro Stato membro a bordo di un'imbarcazione da diporto per acque internazionali, senza aver attraversato il territorio di uno Stato terzo.